



CONFINDUSTRIA

Legge di bilancio 2020

23 Dicembre 2019

Nota di Aggiornamento

Premessa e valutazione di sintesi

Il 16 dicembre scorso il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio 2020 (di seguito anche: DDL o Manovra). Il testo recepisce gli emendamenti proposti da Governo e Relatori nel corso dell'esame in Commissione, nonché alcune proposte dei gruppi parlamentari. La Camera ha confermato, in seconda lettura, il testo approvato dal Senato, sul quale il Governo ha posto di nuovo la questione di fiducia.

In via preliminare, si osserva che le modifiche apportate al DDL in Parlamento non ne modificano in modo sostanziale la composizione, che resta nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze del Paese e non in grado di incidere con efficacia sulla situazione di sostanziale stagnazione dell'economia.

Infatti, risulta tuttora assente una visione di politica economica coerente con l'obiettivo di rilancio della crescita, poiché le modifiche approvate in Parlamento non delineano quella strategia di riforme strutturali suggerita da Confindustria in Audizione dinanzi alle Commissioni e che, tra le altre cose, dovrebbe: *i)* favorire l'avvio di un'efficace politica infrastrutturale, rispetto alla quale la Manovra non fa registrare segnali di svolta; anzi per il 2020 le risorse per investimenti pubblici sono ridotte di oltre 1,1 miliardi rispetto a quelle previste a legislazione vigente; *ii)* irrobustire le competenze e i canali formativi, anche per collegare meglio domanda e offerta di lavoro e superare i divari territoriali; *iii)* innalzare la produttività, non ultimo attraverso il rafforzamento degli incentivi sui premi di risultato.

Al contrario, la Manovra determina un complessivo inasprimento della tassazione sulle imprese, che rischia di alimentare il clima di sfiducia nel mondo produttivo, come dimostrano anche gli interventi in materia di ritenute fiscali negli appalti e reati tributari previsti dal cd. Decreto fiscale. Inoltre, rispetto al DDL presentato dal Governo, le modifiche approvate in Senato hanno elevato l'ammontare delle clausole di salvaguardia per il 2021 e 2022, che salgono rispettivamente a: 20,1 miliardi (il DDL ne prevedeva 19) e 27,1 (mentre ne erano previsti 25,8), per effetto dell'aumento delle accise.¹

Sul fronte degli investimenti pubblici, nel passaggio al Senato il Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali, rispetto alla versione originaria del DDL, è stato ridotto da 22,3 miliardi di euro nel periodo 2020-2034 a circa 20,8 miliardi, di cui 435 milioni per l'anno 2020 (dai 685 milioni iniziali); come per i precedenti fondi pluriennali, si prevede una successiva allocazione settoriale, la cui tempestività sarà essenziale per un impiego effettivo delle risorse ed evitare che esse non producano effetti reali.

Oltre alla conferma del pacchetto di interventi per il Mezzogiorno già previsti dal DDL (fra cui spicca la proroga del Credito d'Imposta per gli Investimenti Sud), si registra, peraltro, una condivisibile attenzione verso i temi della transizione ecologica (significativo in questo senso l'avvio del cd. *Green new deal*) e digitale, anche se andranno verificate l'efficacia dei nuovi strumenti e la loro fruibilità concreta da parte delle imprese. Al contempo, se è positivo l'incremento di risorse dedicate alla politica della salute, preoccupa l'ulteriore rinvio della rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica pubblica.

¹ In ogni caso, rispetto alla legge di bilancio per il 2019, le clausole di salvaguardia scendono, per il 2021, da 28,8 a 20,1 miliardi e, per il 2022, da 28,8 a 27,1 miliardi.

Al netto di queste considerazioni, nelle modifiche apportate in Parlamento emergono alcune positive - ancorché parziali - linee di tendenza, frutto anche del continuo confronto di Confindustria col Governo e il Parlamento stesso.

In particolare, le modifiche di maggiore interesse hanno riguardato:

- a) la **parziale rimodulazione delle nuove forme di tassazione**, vale a dire plastic tax, fringe benefit auto aziendali e sugar tax. Ciò ha determinato - anche grazie al proficuo lavoro dell'intero Sistema associativo - una riduzione dell'incremento di tassazione sulle imprese per 1,3 miliardi: dai circa 2,9 miliardi aggiuntivi previsti dalla Manovra originaria (composta dal DDL presentato dal Governo e dal Decreto fiscale) per il 2020 si passa a 1,6 miliardi². Sul punto, pur apprezzando le modifiche introdotte, non si può non ribadire che l'effetto complessivo della Manovra è di incrementare il livello complessivo della tassazione sulle imprese e accentuare le distorsioni nel prelievo che già esistono. In proposito, è particolarmente irragionevole la previsione della cd. Robin Hood Tax sui concessionari (autostrade, porti, aeroporti, ferrovie), soprattutto perché colpisce in maniera arbitraria, e per giunta retroattiva, il settore della logistica e dei trasporti, con un'addizionale che presenta possibili profili di incostituzionalità;
- b) la trasformazione degli incentivi previsti dal Piano Industria 4.0 in **crediti d'imposta**, secondo le linee del cd. **Piano Transizione 4.0**. Sul punto, nel corso delle interlocuzioni con Governo e Parlamento, Confindustria ha evidenziato la necessità che il passaggio al nuovo strumento del credito d'imposta rispettasse quattro condizioni: *i)* un orizzonte triennale (almeno programmatico) del nuovo regime; *ii)* la piena operatività dei nuovi strumenti a partire dal 1° gennaio 2020, così da evitare per il prossimo anno un blocco degli investimenti legato alla fase attuativa; *iii)* l'assenza di condizioni di carattere procedurale in grado di limitare l'impostazione (oggi prevista) di accesso automatico ai benefici; *iv)* il mantenimento dell'attuale livello di incisività in termini di risorse e modernizzazione del sistema produttivo, con particolare riguardo agli strumenti di super ammortamento e iper ammortamento. Il quadro che emerge dalle modifiche apportate è nel complesso soddisfacente, poiché la rimodulazione degli incentivi 4.0 ha come principali effetti di determinare una redistribuzione dei benefici tra i diversi settori produttivi, ma soprattutto di rilanciare la strategia volta a sostenerne la trasformazione digitale. Andrà però monitorata con attenzione la fase attuativa dei nuovi incentivi e la loro effettiva fruibilità (es. l'obbligo per le imprese che se ne avvalgono di effettuare una comunicazione al MiSE).

Sempre rispetto alle priorità di Confindustria, da segnalare il rifinanziamento, seppur con una revisione al ribasso delle risorse, del Piano per la **Promozione Straordinaria del Made in Italy**, nonché del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a **fiere internazionali**. Un punto di attenzione riguarda il mancato accoglimento della proposta di modifica relativa alla **web tax** sostenuta dal Sistema: ad ogni modo, gli effetti della nuova disciplina si determineranno a partire dal 2021 e, per quella data, l'attuale dibattito a livello internazionale dovrebbe aver raggiunto una soluzione condivisa.

Su un piano più generale, e al netto dell'istituzione di un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (3 miliardi per il 2020), risulta invece assente un intervento organico di rilancio e sostegno in tema di **politiche del lavoro**, anche rispetto

² Al riguardo, v. tabelle riportate in allegato.

a esigenze specifiche manifestate dal mondo produttivo come quella di limitare l'aumento di costo (previsto dal cd. Decreto Dignità) per l'utilizzo reiterato del contratto a termine al caso del primo rinnovo tra le stesse parti.

Di seguito, più nel dettaglio, le principali misure di interesse per le imprese.

A) Tassazione sulle imprese

1. **fringe benefit per le auto aziendali:** la misura è stata riscritta in senso migliorativo rispetto alla prima versione del DDL, rafforzando la differenziazione dell'imposizione fiscale tra auto meno inquinanti e quelle con più alte emissioni (25% per le auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 30% per le auto con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km; 40% per le auto con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km; 50% per quelle con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km). Per i veicoli più inquinanti, le percentuali saranno maggiori a decorre dal 2021.

Positiva anche la disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, che prevede l'applicazione della nuova disciplina solo ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, salvaguardando quelli in essere.

Pur condividendo l'obiettivo del Governo di favorire la transizione verso tecnologie a zero emissioni, sarebbe stato più ragionevole prevedere degli incentivi verso l'uso di automezzi meno inquinanti e non delle penalizzazioni che, in ultima istanza, rischiano di svantaggiare lavoratori e imprese. L'auspicio è che questo ripensamento sia il viatico per una rinnovata attenzione, da parte dello stesso Governo, sulle proposte formulate dal Sistema per il rilancio dell'*automotive*;

2. **plastic tax:** sul tema sono state presentate proposte di modifica sia da parte del Governo che dei Relatori, con l'obiettivo di alleggerire la pressione fiscale sui produttori. Dal combinato disposto delle modifiche approvate emerge la seguente disciplina: *i)* riduzione dell'imposta da 1 a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica; *ii)* entrata in vigore dal mese di luglio 2020 (e non più aprile); *iii)* esclusione dall'imposta per la plastica riciclata, per quella non monouso, per quella compostabile (in relazione alla quale è previsto anche un credito di imposta sia pure esiguo per supportare gli investimenti in tale direzione), per quella destinata alle esportazioni, ai dispositivi medici e ai farmaci; *iv)* istituzione di un tavolo di lavoro tra Governo e *stakeholder* per la predisposizione di misure di politica industriale dirette a supportare la transizione ecologica del settore, su cui Confindustria ha già iniziato a lavorare con le Associazioni del sistema interessate. Si tratta di una versione della misura che, seppur non soddisfacente per il Sistema associativo, attenua gli effetti negativi della nuova imposta. In ogni caso quest'ultima, oltre a gravare su diversi settori produttivi, resta di complicata gestione e corredata da sanzioni molto penalizzanti;
3. **Robin Hood Tax:** si introduce un'addizionale IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività di concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari. La sovrattassa viene giustificata con l'esigenza di "*realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti*", ma finisce per gravare proprio sui soggetti chiamati a realizzare quegli interventi. Pur avendo un perimetro più limitato rispetto alle prime ipotesi, la misura presenta profili di possibile incompatibilità costituzionale (vista anche la precedente pronuncia della Corte Costituzionale sulla

Robin Hood Tax sulle imprese petrolifere) e si applica retroattivamente all'esercizio in corso, con evidenti ricadute negative sulle attività già pianificate;

4. **sugar tax**: l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche viene rinviata al mese di ottobre 2020. Anche in questo caso, l'effetto è di alleggerire la portata di una misura che resta comunque iniqua per il settore di riferimento.

B) Piano Transizione 4.0

Durante l'esame in Senato è stato declinato il cd. Piano Transizione 4.0 presentato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che punta a razionalizzare e semplificare l'utilizzo degli incentivi del Piano Industria 4.0 da parte delle imprese, attraverso la trasformazione di iper e super ammortamento in crediti d'imposta a intensità variabile, nonché a una maggiore incentivazione degli investimenti in formazione e trasformazione tecnologica e digitale, specie se finalizzati alla sostenibilità ambientale.

Più in dettaglio, gli strumenti del super e dell'iper ammortamento vengono trasformati in diversi crediti d'imposta a seconda delle tipologie di investimenti in **beni materiali e immateriali**:

- 1) per investimenti aventi a oggetto **beni ricompresi nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- 2) per investimenti aventi ad oggetto **beni ricompresi nell'allegato B** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. La possibilità di accedere al beneficio fiscale per gli investimenti in beni immateriali dell'allegato B senza il vincolo di fruizione del beneficio fiscale per gli investimenti in beni materiali compresi nell'allegato A, rappresenta senza dubbio una modifica di grande interesse per le imprese;
- 3) per gli investimenti aventi a oggetto **beni diversi da quelli sopraindicati** (e con le medesime esclusioni previste per il superammortamento³) il nuovo credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), TUIR, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;

I crediti d'imposta si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1°

³ Restano esclusi dal nuovo credito di imposta i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%, mezzi di trasporto a motore, fabbricati, costruzioni, beni di cui all'allegato 3 alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre, i benefici fiscali sono utilizzabili in compensazione, in cinque quote annuali, ovvero in tre quote annuali per i beni immateriali.

Sempre in coerenza con il Piano Transizione 4.0, le modifiche approvate puntano a valorizzare gli investimenti in innovazione. A tal fine, sono previsti crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative. In particolare, le nuove tipologie di credito d'imposta riguardano:

- 1) gli investimenti in **ricerca e sviluppo**, per i quali il beneficio è riconosciuto in misura pari al 12%, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni. Viene altresì modificato, in linea con le richieste di Confindustria, il metodo di calcolo del beneficio, che si baserà sul modello volumetrico e non più incrementale. Al riguardo, si segnala il venir meno dell'opportuno rafforzamento dell'intensità del credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno previsto, invece, dalla versione originaria del DDL;
- 2) l'**innovazione tecnologica**, con un beneficio riconosciuto in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti o processi produttivi nuovi o sostanzialmente migliorati. L'intensità del beneficio è aumentata fino al 10% (sempre entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro) per le attività innovative destinate alla realizzazione di progetti che abbiano obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- 3) **altre attività innovative** per la competitività delle imprese, ovvero di design e ideazione estetica, svolte nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Rientra in questo pacchetto di modifiche anche la proroga del **credito d'imposta formazione 4.0**. In proposito, è previsto che l'agevolazione si applichi, con alcune modifiche, anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. In particolare, per le PMI il beneficio è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila euro. Alle medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro. Alle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro. Vi sono specifiche maggiorazioni per lavoratori svantaggiati. Recependo una richiesta di Confindustria, è stata superata la previsione della stipula e del deposito dell'accordo sindacale come condizione di accesso al beneficio. Si prevede, altresì, la possibilità ricorrere agli ITS per le attività di formazione erogate da soggetti esterni.

Infine, nell'ambito delle misure per l'innovazione, e in linea con le richieste di Confindustria, è stato potenziato il Fondo **IPCEI** (incremento di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021) volto al sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. Lo stanziamento per il 2020 appare contenuto, ma potrà essere incrementato nel tempo visto che il tiraggio effettivo delle risorse avverrà negli anni.

Rispetto all'impostazione iniziale del Piano Transizione 4.0 presentato, a novembre, dal Ministro Patuanelli alle associazioni imprenditoriali, Confindustria ha ottenuto modifiche e integrazioni che facilitano il passaggio dal super e iperammortamento al nuovo credito d'imposta: sono state mantenute le stesse condizioni di accesso, è stato ridotto al minimo l'impatto burocratico del credito d'imposta e sono stati eliminati possibili elementi di discontinuità. In particolare, i principali risultati ottenuti sono:

- l'innalzamento del credito d'imposta per l'acquisto di macchinari 4.0 dal 20 al 40%;
- l'eliminazione di comunicazioni preventive all'agenzia delle entrate, garantendo l'automaticità dello strumento;
- l'eliminazione di decreti attuativi per il credito d'imposta sui beni strumentali, consentendo la continuità degli strumenti di agevolazione;
- la possibilità di beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di software (all. B) anche in assenza di acquisto di macchinari (all. A);
- la possibilità di consegnare macchine e software fino al 30 giugno 2021 a condizione che l'ordine e il pagamento del 20% dell'acconto sia avvenuto entro il 31/12/2020;
- la riduzione da 5 a 3 anni del periodo di utilizzo del credito d'imposta per i software;
- l'introduzione di un credito d'imposta per i progetti di innovazione 4.0 e *green* con un'aliquota del 10% rispetto all'aliquota del 6% relativa ai progetti d'innovazione;
- la semplificazione del credito d'imposta alla formazione 4.0 con l'abolizione dell'obbligo di stipula dell'accordo sindacale.

C) Investimenti privati

Sconto in fattura per ristrutturazione edilizia: viene eliminata la possibilità - prevista dal cd. Decreto Crescita - per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di ristrutturazione (sisma-bonus) di avvalersi di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo. Contestualmente, a partire da gennaio 2020, è previsto uno sconto applicabile a gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiori a 200 mila euro. L'esame parlamentare del DDL ha, in ogni caso, confermato la proroga per tutto il 2020 dei vigenti bonus edilizi.

Bonus facciate: viene limitato a beneficio dei soli interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B, su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Zone Logistiche Speciali (ZLS): nelle aree delle regioni più sviluppate ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e facenti parte di ZLS, è prevista una agevolazione automatica per il sostegno agli investimenti, sotto forma di Credito d'imposta, nei limiti delle intensità di aiuto previsti per quelle tipologie di aree.

Aree di crisi: viene incrementato di 50 milioni per il 2020 e 100 per il 2021 il Fondo per la crescita sostenibile per favorire interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi.

Credito d'imposta sistemi di monitoraggio strutturale continuo per gli immobili: viene introdotto un credito d'imposta, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili, con l'obiettivo di aumentarne il livello di sicurezza.

Sussidi ambientalmente dannosi: è prevista l'istituzione di una Commissione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, per l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica, nonché per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

D) Lavoro, welfare e capitale umano

Esclusioni addizionale contributiva per i contratti a termine: l'esclusione dal contributo aggiuntivo dell'1,4% viene estesa a due nuove fattispecie (lavoratori a termine cd. "extra", ossia coloro che, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, hanno rapporti di durata non superiore a tre giorni; lavoratori della provincia di Bolzano assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali individuate dalla contrattazione di qualsiasi livello con accordi entro il 31 dicembre 2019). Inoltre, sulla base di una lettura sistematica delle modifiche approvate al Senato, e ferma restando la necessità di un chiarimento da parte dell'INPS, l'esenzione dall'incremento dello 0,5% - da corrispondersi in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato - risulta applicabile a tutti i contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dagli accordi/avvisi comuni stipulati prima del 31 dicembre 2011, come per esempio nel settore dell'industria alimentare. Nel complesso, le modifiche approvate appaiono critiche, sia per la non chiara formulazione letterale, sia perché introducono irragionevoli limitazioni - anche di carattere territoriale - per l'abbassamento del costo dei contratti a termine.

ITS: vengono destinati - per il 2020 - 15 milioni di euro a investimenti in conto capitale non inferiori a 400 mila euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Inoltre, è previsto che l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati venga effettuata periodicamente, a partire dall'anno 2020, con frequenza biennale.

Esodo lavoratori del settore editoriale: vengono elevati i limiti di spesa vigenti per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale. Inoltre, limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si richiedono solo 35 anni di contributi (al posto degli attuali 38 anni di contribuzione) per i prepensionamenti dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi con utilizzo di CIGS.

Sgravi contributivi nuove assunzioni: viene rinnovato fino al 2020 lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori *under 35*. Si supera così il requisito del decreto ministeriale, la cui mancata adozione aveva di fatto impedito precedentemente la fruizione della misura.

Congedo obbligatorio di paternità: viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità e si estende la durata da cinque a sette giorni. Il congedo deve essere fruito entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Ammortizzatori sociali, aree di crisi complessa e CIGS per cessazione: al fine di consentire il completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree dichiarate di crisi industriale complessa, le risorse finanziarie residue precedentemente stanziare, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione, sono destinate alle imprese operanti in tali aree di crisi che ricorrono a trattamenti di cassa integrazione straordinaria. Le risorse indicate possono essere altresì destinate a finanziare trattamenti di mobilità in deroga. Infine, per il 2020, viene prevista la possibilità di prorogare per ulteriori sei mesi la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività qualora il processo avviato di cessione aziendale richieda, per la sua complessità, azioni di completamento e di salvaguardia occupazionale.

Apprendistato: si introduce uno sgravio contributivo del 100% per l'assunzione di apprendisti di primo livello da parte delle micro-imprese (datori di lavoro che hanno fino a nove dipendenti). Manca, comunque, un ridisegno complessivo e un adeguato stanziamento di risorse per l'apprendistato che, da un lato andrebbe meglio articolato rispetto sia alle esigenze reali delle imprese sia ai fabbisogni formativi dei giovani e, dall'altro, andrebbe ulteriormente incentivato.

E) Ulteriori misure

Rivalutazione beni d'impresa: come richiesto da Confindustria, viene consentita la rateizzazione del versamento delle imposte sostitutive in tre annualità per importi complessivi fino a 3 milioni di euro e in sei rate, in tre annualità, per gli importi complessivi superiori alla predetta somma. Restano confermati gli ammontari delle imposte sostitutive - pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili - già ridotte rispetto alle precedenti edizioni delle discipline di rivalutazione, e non è stata recepita la proposta di Confindustria di ridurre ulteriormente le imposte sostitutive, che avrebbe reso maggiormente conveniente la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa.

Rafforzamento della clausola investimenti 34%: si prevede che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sul territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori già individuati, debba essere fatto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nei territori di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume di stanziamenti almeno proporzionale alla popolazione residente.

Fiscalità sul gasolio commerciale: è prevista l'esclusione dal beneficio della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione, utilizzato nel trasporto di passeggeri e merci, per i veicoli di categoria Euro 3 dal 1° ottobre 2020, anziché dal 1° marzo 2020 come previsto nella versione originaria del DDL; resta confermata l'esclusione dei veicoli Euro 4 dal 1° gennaio 2021.

Quote rosa: è previsto che, a partire dal primo rinnovo degli organi di società quotate successivo all'entrata in vigore della Legge di bilancio, la quota riservata al genere sottorappresentato passi dall'attuale un terzo a due quinti. Tale quota riservata si applica

per sei mandati consecutivi, quindi tre in più rispetto a quelli previsti dalla precedente disciplina, ormai venuta a scadenza. Resta invariato il sistema sanzionatorio che fa capo alla CONSOB, la quale dovrà comunicare ogni anno al Dipartimento Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio gli esiti delle verifiche sull'attuazione della misura.

Gestori di servizi di pubblica utilità e operatori di telecomunicazioni: si introduce l'obbligo per i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti con preavviso non inferiore a 40 giorni. Inoltre, è previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertata dall'autorità competente l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore, l'utente abbia diritto a ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell'ammontare contestato e non dovuto (e, comunque, a un importo non inferiore a 100 euro). Infine, si prevede che nei contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni.

Effetti finanziari della manovra (DDL bilancio e DL fiscale) sulle imprese presentata al Senato
(Valori in milioni di euro)

	2020	2021	2022
DDL bilancio			
Misure espansive (a)	2.902,9	3.091,7	3.546,9
Maggiori spese	823,9	212,3	137,3
Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno	674,0		
Credito d'imposta R&S nel Mezzogiorno		75,0	
Rifinanziamento Nuova Sabatini	105,0	97,0	97,0
<i>Made in Italy</i>	44,9	40,3	40,3
Altre misure (credito d'imposta economia circolare e Piano Industria 4.0)	0,0	315,0	355,0
Minori entrate	2.079,0	2.879,4	3.409,6
ACE	2.056,1	1.259,5	1.259,5
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e eco-bonus	22,9	1.053,7	1.024,4
Estensione iper ammortamento		388,4	810,7
Estensione super ammortamento		177,8	315,0
Misure restrittive (b)	3.931,5	4.378,3	4.600,6
Maggiori entrate	3.931,5	4.378,3	4.600,6
Abolizione Mini-IRES	1.730,6	1.549,3	2.036,8
<i>Plastic tax*</i>	1.079,5	1.781,5	1.536,8
Revisioni <i>tax expenditures</i> (auto aziendali)*	332,6	387,4	378,8
Revisioni <i>tax expenditures</i> (accise prod.energetici)*	106,4	65,9	83,5
Ammortamento beni devolvibili concessionari autostradali*	340,6	170,3	170,3
<i>Sugar tax*</i>	233,8	261,8	255,9
<i>Web tax*</i>	108,0	108,0	108,0
Deducibilità IMU*	0,0	54,1	30,5
DL fiscale			
Misure restrittive (c)	2.723,5	2.449,5	2.252,7
Acconti per i soggetti ISA (IRES-IRAP)	752,0		
Misure sui giochi*	667,0	617,6	617,6
Riduzione delle compensazioni (IRES-IRAP)	571,0	601,0	601,0
Minori compensazioni ritenute e contributi prev. appalti e subappalti	317,0	317,0	317,0
Presentazione telematica doc. accompagn. prodotti accise	240,0	240,0	240,0
Estensione <i>reverse charge</i>	136,0	592,8	396,0
Revisione agevolazioni gasolio commerciale*	40,5	81,1	81,1
Totale Manovra per le imprese (a-b-c)	-3.752,1	-3.736,1	-3.306,4
in % PIL	-0,2	-0,2	-0,2
*di cui Tassazione sulle imprese	2.908,4	3.527,7	3.262,5
in % PIL	0,2	0,2	0,2

I valori sono al netto degli effetti riflessi.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria.

Effetti finanziari della manovra (DDL bilancio e DL fiscale) sulle imprese approvata dal Senato
(Valori in milioni di euro)

	2020	2021	2022
DDL bilancio			
Misure espansive (a)	2.874,6	3.813,9	4.065,0
Maggiori spese	838,9	609,4	364,4
Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno	674,0		
Rifinanziamento Nuova Sabatini	105,0	97,0	97,0
<i>Made in Italy</i>	44,9	40,3	40,3
Fondo IPCEI per la microelettronica	10,0	90,0	0,0
Altre misure Piano Industria 4.0 (crediti di imposta formazione e investimenti)	0,0	377,1	227,1
Proroga per le PMI credito d'imposta partecipazione fiere internazionali	5,0	5,0	0,0
Minori entrate	2.035,7	3.204,5	3.700,6
ACE	2.056,1	1.259,5	1.259,5
Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e eco-bonus	-20,4	879,4	1.109,1
Credito d'imposta beni tecnologici (ex iper ammortamento)		408,2	510,2
Credito d'imposta beni materiali (ex super ammortamento)		512,4	640,5
Credito d'imposta beni immateriali (agevolazioni software)		145	181,3
Misure restrittive (b)	2.674,6	4.099,3	3.315,9
Maggiori entrate	2.674,6	3.008,2	3.198,9
Abolizione Mini-IRES	1.730,6	1.549,3	2.036,8
<i>Plastic tax*</i>	140,6	467,6	287,1
Revisioni <i>tax expenditures</i> (auto aziendali)*	1,0	5,4	7,6
Revisioni <i>tax expenditures</i> (accise prod.energetici)*	106,4	65,9	83,5
<i>Robin Tax*</i>	191,7	109,5	109,5
<i>Sugar tax*</i>	58,5	328,4	226,9
<i>Web tax*</i>	108,0	108,0	108,0
Rivalutazione beni d'impresa*	28,9	22,8	11,9
Ulteriore incremento PREU (Videolottery e slot)*	308,9	297,2	297,2
Deducibilità IMU*	0,0	54,1	30,4
Minori spese	0,0	1.091,1	117,0
Eliminazioni agevolazione accisa gasolio*	0,0	117,0	117,0
Soppressione per il 2020 credito d'imposta R&S	0,0	974,1	0,0
DL fiscale			
Misure restrittive (c)	2.723,5	2.449,5	2.252,7
Acconti per i soggetti ISA (IRES-IRAP)	752,0		
Misure sui giochi*	667,0	617,6	617,6
Riduzione delle compensazioni (IRES-IRAP)	571,0	601,0	601,0
Minori compensazioni ritenute e contributi prev. appalti e subappalti	317,0	317,0	317,0
Presentazione telematica doc. accompagn. prodotti accise	240,0	240,0	240,0
Estensione <i>reverse charge</i>	136,0	592,8	396,0
Revisione agevolazioni gasolio commerciale*	40,5	81,1	81,1
Totale Manovra per le imprese (a-b-c)	-2.523,5	-2.734,9	-1.503,6
in % PIL	-0,1	-0,1	-0,1
*di cui Tassazione sulle imprese	1.651,5	2.274,6	1.977,8
in % PIL	0,1	0,1	0,1

I valori sono al netto degli effetti riflessi.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria.